

37674-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. 741/2020
Pierluigi Di Stefano		UP - 13/10/2020
Emilia Anna Giordano		R.G.N. 50057/2019
Maria Silvia Giorgi	- Relatore -	
Benedetto Paternò Raddusa		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato il (omissis)

avverso la sentenza 05/07/2019 della Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore della parte civile, Sindaco *pro tempore* del Comune di (omissis),
Avv. (omissis) , che, associandosi alle richieste del P.G., ha depositato conclusioni e nota spese;

udito il Difensore dell'imputato, Avv. (omissis) in sostituzione dell' Avv.
(omissis) , che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/07/2019 la Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, confermava quella 16/03/2018 del Tribunale di Taranto che aveva condannato (omissis), con le attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., perché "nella qualità di amministratore unico della (omissis) s.r.l. aggiudicataria della concessione per la gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di (omissis) - perciò incaricato di pubblico servizio -, si appropriava della somma di euro 8.972,24 che deteneva per ragioni del suo ufficio, atteso che in virtù dell'art. 6 del capitolato speciale doveva versare all'ente le somme riscosse dai parcometri in rate trimestrali nella misura del 30%, come da offerta economica del 23/7/2008 (commesso in (omissis))".

La Corte, essendo incontroverso probatoriamente l'omesso versamento della somma indicata, riteneva integrata la fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen., versandosi nell'ipotesi di concessionario esercente un servizio di natura pubblica per conto dell'ente pubblico al quale il servizio è riservato e secondo tariffe stabilite autoritativamente, rispetto a introiti - le somme "scassettate" - che per il 70% spettano alla ditta appaltatrice quale remunerazione di impresa, ma che per una percentuale del 30% devono ritenersi *ab origine* di spettanza dell'ente e, quindi, *pecunia pubblica*. Cosicché non si verserebbe nella ipotesi di mero inadempimento contrattuale ma di violazione di obblighi che il concessionario assume in forza del capitolato d'onere, sottoscrivendo il relativo contratto, e la cui violazione giustifica da parte della PA il potere di autotutela. Non sarebbe pertanto congruente l'argomentazione difensiva a sostegno della natura privatistica del rapporto e della mera natura di inadempimento contrattuale, che non potrebbe trasformare la natura di *pecunia pubblica* dell'aggio che si riservava in via autoritativa, sin dall'origine, l'ente pubblico per sé, incaricando l'appaltatore privato per la sua riscossione.

La non lieve entità della somma trattenuta e non versata al piccolo Comune di (omissis) ostava all'applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 323-bis cod. pen.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e ne hanno chiesto l'annullamento, censurandone:

- la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la configurabilità nella condotta dell'imputato degli estremi del delitto di peculato, atteso che il denaro versato dagli utenti del servizio di parcheggio comunale nei

parcometri installati e di proprietà della concessionaria (omissis) s.r.l. erano di diretta pertinenza della società e non del Comune, cui spettava una percentuale del 30% sulle somme incassate con cadenza trimestrale; sì che il mancato versamento della somma di denaro corrispondente a tale percentuale integrava solo un inadempimento contrattuale;

- la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 323-bis cod. pen., poiché il danno economico per l'ente era di modesto valore e comunque inferiore alla somma indicata di euro 8.972,24, in considerazione del corrispondente credito pacificamente vantato da (omissis) verso il Comune di euro 6.165,00, pari all'importo della percentuale pattuita per le violazioni stradali accertate (teste Soloperto, comandante della polizia municipale).

In data 23/09/2020 il difensore della parte civile Comune di (omissis) ha depositato memoria nella quale si sostiene la natura pubblicistica del servizio e si contesta la tesi dell'inoffensività della condotta in considerazione dell'entità della somma trattenuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso dell'imputato - nel merito dell'affermazione di responsabilità - sono fondati.

2. Ad (omissis), amministratore unico della (omissis) s.r.l., quale incaricato di pubblico servizio, si contesta il delitto di peculato, ipotizzandone l'appropriazione della quota parte - contrattualmente stabilita nella misura del 30% nel capitolato per l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nel territorio del Comune di (omissis) - degli introiti derivanti dallo "scassetamento" dei parcometri, di cui ometteva il versamento trimestrale nelle casse comunali per l'importo di euro 8.972,24 (il dato non è probatoriamente controverso).

3. Ciò posto in linea di fatto, non appare corretta la conclusione dei giudici di merito secondo cui, trattandosi di concessionario esercente un servizio di natura pubblica per conto dell'ente comunale e secondo tariffe da esso stabilite (art. 4 del capitolato), gli introiti conseguenti allo "scassetamento" dei parcometri, quanto alla "*percentuale pattuita sulla somma prelevata*" nella misura del 30% spettante all'ente (art. 6 del capitolato), costituiscono fin dall'origine *pecunia*

pubblica, che l'ente si riserva in via autoritativa per sé, incaricando l'appaltatore privato della riscossione.

Non sembra infatti che le decisioni di merito si siano uniformate al quadro di principi tracciati da questa Corte a proposito di peculato in fattispecie analoghe, per cui non configura il delitto di peculato, bensì un mero inadempimento contrattuale, il mancato versamento al Comune appaltante, da parte della società incaricata di un servizio di gestione - nel caso in esame quello dei parcheggi a pagamento -, della quota pattuita in relazione alle somme riscosse dai privati a titolo di corrispettivo del servizio prestato dalla società, in quanto il denaro non corrisposto all'ente pubblico non è qualificabile come "altrui" *ab origine* rispetto al soggetto obbligato (Sez. 6, n. 16164 del 27/03/2014, Piccichè, Rv. 259342; conf. nn. 16165, 16166 e 16167 del 2014, non mass.).

L'oggetto materiale della condotta di peculato, costituito dal denaro o altra cosa mobile, è connotato dalla "altruità", sanzionandosi l'appropriazione di detti beni da parte di colui che, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ne abbia il possesso o la disponibilità in ragione dell'ufficio o servizio espletato. Orbene, deve ritenersi esclusa l'altruità del denaro se questo sia il corrispettivo pagato dal privato destinatario del pubblico servizio prestato. Non potranno qualificarsi "altrui" siffatte somme di denaro, remunerative del servizio - ancorché a tariffa vincolata -, solo in virtù della natura pubblica del servizio per la prestazione del quale sono dovute, potendone il gestore che le riceve, nel cui patrimonio entrano a far parte, disporne liberamente.

Nel caso in esame, atteso che il denaro versato dagli utenti del servizio di parcheggio comunale nei parcometri installati e di proprietà della concessionaria (omissis) s.r.l. era di diretta pertinenza della società e non del Comune, cui spettava solo una percentuale del 30% sulle somme incassate con cadenza trimestrale, l'omesso versamento nelle casse comunali della quota degli introiti pattuita non manifesta l'appropriazione, da parte del soggetto obbligato, di denaro appartenente fin dall'origine alla P.A. appaltante. Infatti, tali somme non sono originariamente dovute alla P.A. dal soggetto obbligato (come, invece, avviene per i tributi riscossi dal concessionario per conto della P.A.), ma trovano la propria causa nella prestazione resa dal gestore del pubblico servizio di parcheggio a pagamento, della quale costituiscono corrispettivo.

Sicché il mancato versamento da parte di (omissis), amministratore unico della aggiudicataria (omissis) s.r.l., della quota stabilita sui complessivi introiti del servizio integra solo un inadempimento del relativo obbligo contrattuale nei confronti della P.A. affidataria, come emerge con chiara evidenza dalla lettura dell'art. 6 del capitolato d'onere allegato al contratto fra la società e il Comune.

4. In conclusione, nelle condotte ipotizzate dall'accusa non può ravvisarsi il delitto di peculato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 13/10/2020.

Il Consigliere estensore
Maria Silvia Giorgi



Il Presidente
Giorgio Fidelbo

